

**STATUTO SOCIALE**  
**dell'Associazione per la Promozione Sociale**  
**CENTRO STUDI LA RUOTA - APS**

**TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

1. È costituita l'Associazione denominata "Centro Studi La Ruota - Associazione per la Promozione Sociale" in breve "CSR-APS".

Lo Statuto Associativo originale è stato adeguato ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

2. CSR-APS ha nuova sede legale in Brescia, in Via Franco Filippo Bagna 9. La sede legale può essere trasferita altrove, nell'ambito del territorio nazionale, su delibera dell'Assemblea Straordinaria. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può inoltre istituire sezioni regionali o sedi secondarie, in Italia e all'estero, e sedi operative e sezioni staccate anche in altre città. Tali sezioni e sedi distaccate sono tenute ad aderire alle norme del presente Statuto Associativo e del Regolamento Interno, salvo potersi dotare di regolamenti specifici integrativi su determinati argomenti, sempre in seguito a parere positivo del Consiglio Direttivo.

3. CSR-APS opera su tutto il territorio nazionale e ha facoltà di operare anche in ambito internazionale.

4. CSR-APS ha durata illimitata, potendo comunque essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

**Art. 2 – Scopi dell'Associazione**

1. CSR-APS è un'associazione autonoma, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Non ha finalità di lucro né diretta né indiretta, non ha finalità sindacali e non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali non attinenti agli scopi dell'associazione stessa.

2. CSR-APS persegue pertanto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. CSR-APS opera nei seguenti settori:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

e) interventi e prestazioni sanitarie;

f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 c.1 CTS;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4. CSR-APS persegue le finalità di promozione sociale, studio, approfondimento e divulgazione di tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia che tengano in considerazione la salute, il benessere, l'equilibrio e la cura dell'Uomo nella sua globalità e nella sua interazione con l'ambiente circostante.

CSR-APS intende inoltre promuovere la ricerca, sperimentazione e validazione di qualsiasi metodica che rispetti i criteri sopra menzionati. CSR-APS si propone come funzione di supporto, di stimolo e di mediazione tra cittadinanza, istituzioni e operatori della salute. In particolare:

a) divulgazione della cultura della salutogenesi attraverso l'informazione attiva dei Soci e della popolazione su argomenti inerenti la salute e il benessere fisico, psicologico e sociale;

b) formazione corretta e qualificata degli operatori sanitari e di figure professionali nell'ambito della relazione terapeutica e d'aiuto, con attività diversificate, anche istituendo sistemi di verifica della qualità della formazione erogata;

c) crescita culturale attraverso scambi, presentazione di libri e pubblicazioni di comune interesse, incluse ricerche di carattere storico e bibliografico;

d) funzione di supporto, di stimolo e di mediazione tra la Cittadinanza, le Istituzioni e gli Operatori della Salute

e) stabilire e mantenere il contatto con associazioni affini, a livello nazionale e internazionale, ed eventualmente aderirvi; CSR-APS si attiene al principio di Sussidiarietà nei rapporti con gli altri Enti del Terzo Settore.

f) promuovere lo sviluppo della Ricerca scientifica, clinica e di base nelle materie di interesse, anche in collaborazione con altre società scientifiche;

## **Art. 3 - Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti CSR-APS potrà svolgere le seguenti attività, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:

- a) promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
- b) svolgimento di attività di ricerca e documentazione, pubblicazioni di interesse scientifico, divulgativo o di approfondimento culturale;
- c) creazione di biblioteche e archivi per documentazione e studio;
- d) iniziative di carattere editoriale: realizzazione di articoli, interventi, dossier, iniziative editoriali a mezzo pubblicazioni cartacee, informatiche e di produzioni audiovisive e multimediali; attività divulgative e di promozione informativa utilizzando modalità, mezzi ed opportunità in accordo alle condizioni storico-sociali e allo sviluppo delle tecnologie (opuscoli, video, cineforum, internet mediante sito web o social media);
- e) collaborazione con enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni di promozione sociale, di volontariato, E.T.S e O.N.G. per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto; elaborazione e partecipazione a progetti in maniera autonoma o in partnership con enti istituzionali e non, concorrendo in bandi pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento o il cofinanziamento di attività relative alle finalità generali contemplate nel presente Statuto;
- f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. CSR-APS può svolgere, ex art.6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento dei propri scopi associativi, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. In particolare, può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

3. CSR-APS potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno di CSR-APS è stabilito da appositi Regolamenti; è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati in regola possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

### **Art.5 - Associati**

1. Possono aderire a CSR-APS in qualità di Socio Ordinario le persone fisiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, nazionalità, lingua, religione, ideologia, credo politico, e le Associazioni (enti privati e pubblici con o senza personalità giuridica) che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. CSR-APS promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" e tutela i diritti inviolabili della persona.

2. L'adesione a CSR-APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3- L'adesione a CSR-APS è libera e volontaria, ma ogni associato si impegna ad accettare e a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, e a dividerne le finalità istituzionali e gli scopi associativi.

4. Può essere nominato Socio Onorario la persona fisica che abbia dato un significativo contributo allo sviluppo delle discipline di interesse statutario a livello nazionale o internazionale. La nomina del Socio Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla delibera dell'Assemblea. La nomina a Socio Onorario è un'onorificenza che non comporta diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa.

5. Viene considerato Sostenitore una persona fisica o giuridica che versi un contributo in denaro e/o destini beni mobili o immobili, donazioni o lasciti all'associazione. La qualifica di Sostenitore non comporta diritti o doveri di partecipazione alla vita associativa.

6. I requisiti sopra elencati non hanno natura discriminatoria e sono coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione. Sostenitori ed Onorari che non abbiano aderito a CSR-APS anche come Soci Ordinari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo; Sostenitori ed Onorari possono però decidere di aderire all'associazione come Soci Ordinari partecipando dei relativi diritti e doveri.

7. L'elenco degli iscritti all'associazione è riservato. L'eventuale comunicazione degli elenchi all'esterno della Federazione è concesso esclusivamente ai fini istituzionali e statutari e sempre nel rispetto delle normative vigenti.

8. Il numero dei Soci è illimitato.

### **Art.6 - Procedura di ammissione**

1. L'ammissione al CSR, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Libro degli Associati, secondo normativa vigente.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. L'iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e ha scadenza annuale al 31 dicembre dell'anno in corso.

6. I Soci di CSR-APS prestano la loro attività con spirito di volontariato e in maniera prevalentemente gratuita. CSR-APS ha comunque la facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, ai sensi dell'art.22 c.8 del presente Statuto e degli art.17 c.5 e art.36 CTS.

## **Art.7 - Diritti e doveri dei Soci Ordinari**

1. L'appartenenza al CSR ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i Soci Ordinari possiedono gli stessi diritti e gli stessi doveri.

2. I Soci Ordinari hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, il Socio Ordinario deve presentare in forma scritta espressa e motivata domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede amministrativa della Federazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

d) di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

e) di recedere dalla condizione di Socio, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.10 c.2 del presente Statuto.

4. I Soci Ordinari hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

d) utilizzare in modo corretto e conforme le attrezzature e i luoghi messi a disposizione della Federazione.

5. L'adesione a CSR-APS come Socio non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. Sono però ammessi ulteriori contributi associativi, ovvero elargizioni di qualsiasi entità da parte dei singoli Soci, rateizzabili e a fondo perduto

## **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La perdita della qualità di membro della Federazione può avvenire per:

a) dimissioni: ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso; le dimissioni debbono essere inviate al Presidente della Federazione mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto immediato.

b) radiazione: può avvenire qualora l'Associato violi le norme statutarie, regolamentarie o le deliberazioni degli organi sociali, oppure abbia un comportamento che contrasti con le finalità dell'associazione, o tenga una condotta censurabile civilmente, moralmente o deontologicamente, o arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; la radiazione del Socio è sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo e alla ratifica dell'Assemblea;

c) decesso: il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

2. Per mancato pagamento della quota associativa annuale, il Socio Ordinario assume lo status di Socio in quiescenza e perde il diritto di voto alle Assemblee. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'Associato in quiescenza riacquista lo status di Socio Ordinario mediante il pagamento della quota associativa a partire dalla data di effettuazione dello stesso.

3. Il provvedimento di radiazione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Dal momento della notifica e fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato dimissionario o radiato per qualsiasi ragione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 CTS;
- e) eventuali altri Organi Operativi.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. I legali rappresentanti dell'associazione e i membri del Consiglio Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione stessa.

4. I casi di conflitto di interesse che riguardino gli Organi dell'associazione devono essere dichiarati ed eventualmente regolati secondo apposito Regolamento Interno e ai sensi del 2475-ter del Codice Civile.

5. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art.10 - L'Assemblea dei Soci Ordinari: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci Ordinari, i Sostenitori, i Soci Onorari e i delegati degli ETS iscritti.

2. Ciascun Socio Ordinario in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto di voto; può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il numero massimo di deleghe ammesse per ciascun associato è pari a 3 (tre).

3. Gli ETS associati potranno partecipare all'Assemblea con un numero di delegati pari a 1(uno) per ETS con un numero di Associati inferiore a 500, pari a 3 (tre) per ETS con un numero di Associati superiore a 500. Ciascun delegato avrà diritto di voto.

4. L'Assemblea Ordinaria viene convocata di rito dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno, e comunque entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i Soci Ordinari e agli aderenti all'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e pubblicata sul sito web dell'associazione. La convocazione deve contenere il Consuntivo Economico (REFA, Rendiconto Economico Finanziario Annuale) dell'anno precedente, redatto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, ovvero le modalità di consultazione dello stesso (ai sensi dell'art.23 c.2 del presente Statuto). L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea Ordinaria annuale delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sulle attività sociali e sulle varie finalità e compiti previsti dal presente Statuto.

7. Oltre la rituale convocazione annuale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può anche essere convocata in ogni tempo per motivi contingenti o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o, su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati. La convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 7 (sette) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (art. 24 c.4 CTS), purché sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio Ordinario eletto dall'Assemblea.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

### **Art.11 - Assemblea Ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, redatto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e di revisione, laddove previsto
- e) approvare l'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti.

3. L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto presenti o rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità alle norme dello Statuto, obbligano tutti i Soci di CSR-APS, anche se dissenzienti, astenuti dal voto o assenti.

5. Qualora l'associazione contasse un numero di associati superiore alle 500 unità, le competenze dell'Assemblea potranno essere disciplinate in deroga a

quanto stabilito dall'art.25 c.1 CTS, sempre rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali (art.25 c.2 CTS). L'associazione in questo caso può prevedere assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali, e disciplinarle attraverso uno specifico Regolamento Interno.

### **Art.12 - Assemblea Straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, e con la maggioranza relativa dei presenti (interventuti o rappresentati) in terza convocazione;

3. La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i Soci e agli aderenti all'associazione almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e pubblicata sul sito web dell'associazione. Se vi sono validi motivi di urgenza, può essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

4. Per tutto quanto non esplicitamente specificato, valgono le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

### **Art.13 - L'Assemblea: regole di voto**

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto (salvo deleghe).

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli Associati che non siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente, o della maggioranza dei membri del Consiglio, o di 1/5 (un quinto) degli aventi diritto presenti o rappresentati per delega, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; vengono in questo caso nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori fra i Soci Ordinari presenti. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per la elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.

4. Ciascun Associato nell'elezione delle cariche sociali ha diritto di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti del Consiglio Direttivo precedentemente stabilite. Tali preferenze sono nominali e disgiunte.

## **Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'Assemblea (salvo quanto previsto dall'articolo 25, c.2 CTS) tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette). I primi membri del Consiglio Direttivo, in numero di 7, sono stati nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.26 CTS, art. 2382 C.C.)

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Fermo restando che ogni Socio mantiene il diritto di elettorato attivo e passivo, la modalità di presentazione delle candidature è normata da apposito Regolamento Interno.

5. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti preferibilmente ma non obbligatoriamente tra coloro che esercitano una delle seguenti professioni: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo. Visti gli scopi associativi, almeno la metà (o la metà meno uno se dispari) dei membri del Consiglio Direttivo deve esercitare la professione medica.

6. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri; tali figure hanno il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione come sotto specificato:

a) il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

b) il Vicepresidente rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo o su delega dello stesso.

c) il Segretario si occupa delle funzioni burocratiche dell'associazione ed è responsabile della tenuta dei Registri dei Soci e dei verbali; svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

d) il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione ed è responsabile delle relative registrazioni e della tenuta dei relativi atti. La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Segretario.

e) i Consiglieri si affiancano al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere nell'espletare le funzioni del Consiglio Direttivo.

7. Nel corso della prima riunione di Consiglio successiva all'Assemblea, il Consiglio stesso, anche tenendo conto delle preferenze ottenute da ogni

Consigliere neo-eletto, distribuisce al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. In caso di candidature plurime per le varie cariche in seno al Consiglio, si procederà a elezione a scrutinio segreto, con la esclusione dal voto dei candidati.

### **Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La convocazione viene rivolta singolarmente ai membri del Consiglio, mediante avviso scritto (e-mail o altro mezzo elettronico), almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. La convocazione, se vi sono validi motivi di urgenza, può essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza (art. 24 c.4 CTS), alle stesse condizioni e con le stesse modalità indicate per le Assemblee all'art.10 c.8 del presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti e nominato dal Consiglio stesso.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe, salvo che per motivi eccezionali e dopo accettazione all'unanimità da parte dei Consiglieri presenti.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. Copia del Verbale di Consiglio deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla data della riunione a tutti i membri del Consiglio stesso e ad eventuali Organi Operativi.

### **Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e le attività esecutive relative a CSR-APS per il raggiungimento delle finalità associative. In particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere, da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli Associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti Interni;
- n) compiere qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione dell'associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più membri del Consiglio o a Soci di CSR-APS o ad Organi Operativi (secondo le norme indicate dall'art. 19 del presente Statuto e dal Regolamento Interno) o a soggetti anche estranei alla Federazione per particolari incarichi.

3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire cariche onorarie (a titolo esemplificativo, quella di Presidente Onorario) a soggetti che non partecipano dei diritti e dei doveri dei Soci, a meno che non decidano liberamente di aderire a CSR-APS in qualità di Socio Ordinario.

## **Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di membro del Consiglio si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14 c.2 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, abbandoni il Consiglio stesso prima della fine del mandato, sarà automaticamente sostituito dal candidato che alla precedente elezione abbia ottenuto più preferenze fra i non eletti. In caso di parità di preferenze fra i primi non eletti, si procederà ad una votazione di Consiglio. I membri del Consiglio così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui non si possa attingere tra i candidati votati e non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione tra i Soci Ordinari, all'integrazione del consiglio stesso fino al limite minimo statutario, salvo poi ratifica da parte dell'Assemblea.

### **Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio; agisce di concerto con i membri del Consiglio Direttivo e mai in totale autonomia decisionale rispetto alle finalità del CSR e ai mezzi di raggiungimento delle stesse.

2. Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. Al Presidente spetta la direzione dell'associazione ed il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci; ha inoltre la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito e il dovere di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi; può conferire ad altri soci, mediante delega scritta, il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità o urgenza, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di cessazione, il Vicepresidente lo sostituisce fino alla nomina di un nuovo Presidente secondo le norme statutarie. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Vicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

5. Il Presidente può conferire delega di rappresentanza legale, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

6. La carica di Presidente si perde

a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) per revoca da parte del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

7. Lo stesso Socio può essere rieletto alla carica di Presidente un numero illimitato di volte, sempre nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme statutarie.

### **Art. 19 - Organi Operativi**

1. Per espletare specifiche funzioni operative dell'associazione, possono essere istituiti appositi Dipartimenti, Comitati permanenti, Commissioni temporanee, Delegazioni ed altre strutture operative collettive, nonché mansioni individuali di Responsabile di settore, su delibera del Consiglio Direttivo.

2. Degli Organi Operativi possono far parte sia Soci dell'associazione, sia qualsiasi altra persona fisica utile, per le sue capacità professionali, culturali ed intellettuali, a collaborare alle attività specifiche della struttura operativa stessa.

3. In seno all'Organo Operativo viene nominato, su delibera del Consiglio, o con la ratifica del Consiglio stesso su proposta dei componenti, un Coordinatore o un Responsabile che organizza le attività e funge da tramite fra l'Organo Operativo stesso e il Consiglio Direttivo. La carica di Coordinatore e Responsabile può essere revocata in ogni tempo dal Consiglio Direttivo e decade comunque con la conclusione del ciclo amministrativo del Consiglio stesso. Le cariche possono essere riconfermate dal Consiglio Direttivo successivo.

5. Il Consiglio Direttivo, quando ritenuto necessario, elabora un Regolamento dell'Organo Operativo, in collaborazione con i componenti dello stesso. Il Regolamento farà parte del Regolamento Interno dell'associazione.

6. I Coordinatori e i Responsabili debbono tenere costantemente informato il Consiglio Direttivo sulle attività del proprio Organo Operativo e sono tenuti a fare relazione sulle attività svolte nell'anno precedente nel corso dell'Assemblea annuale.

## **TITOLO IV - I LIBRI SOCIALI**

### **Art.20 - Libri sociali e registri**

1. L'associazione deve tenere aggiornati:
  - a) il libro degli Associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per tutte le disposizioni riguardo al volontariato, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 17 CTS.

## **TITOLO V - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **Art.21 - Risorse economiche**

1. L'Associazione CSR-APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi liberali dei Soci;
  - c) contributi pubblici e privati, anche quelli derivanti da leggi regionali, nazionali o comunitarie;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 CTS;
  - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
  - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 CTS, dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad iniziative promosse da altri soggetti, siano essi persone pubbliche o private;
  - i) contributi di enti pubblici o privati finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - j) corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata in via marginale dall'associazione, cioè i proventi ricavati da attività verso i Soci, se tali attività non rientrano nello scopo dell'associazione, e tutti i proventi ricavati da attività verso i terzi non soci. In tal caso i proventi dell'attività commerciale non dovranno mai superare i proventi derivanti dall'attività non commerciale;
  - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Tutti i Soci sono tenuti a versare ogni anno una quota associativa. I Soci Onorari e i Sostenitori, che non abbiano scelto di aderire anche in qualità di Socio Ordinario, non sono tenuti a versare quote associative.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a stabilire le quote associative entro la fine di ogni anno per l'anno successivo.

4. Le quote associative debbono essere versate dai Soci con le modalità indicate nel Regolamento Interno entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, o comunque entro la data dell'assemblea ordinaria annuale per poter godere dei diritti di elettorato attivo e passivo.

5. Le quote associative, i contributi associativi e gli altri versamenti effettuati dai Soci possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, non sono trasferibili per nessun motivo e non sono rivalutabili, e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'Associato, si può dare luogo alla restituzione di quanto versato.

## **Art.22 - Il Patrimonio dell'associazione: destinazione ed assenza di scopo di lucro**

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che siano diventati di proprietà di CSR-APS per acquisizione, donazione o lasciti. I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi non donati ma dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il denaro raccolto andrà depositato nel conto corrente dell'associazione, aperto presso un istituto di credito. I delegati ad operare sul conto corrente, oltre al Presidente e al Tesoriere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Quanto ricavato verrà utilizzato per raggiungere gli scopi dell'associazione e non potrà essere investito per altri scopi diversi dalla missione dell'ente.

4. L'utilizzazione delle Finanze e del Patrimonio dell'associazione è stabilita dall'Assemblea e demandata nella sua gestione al Consiglio Direttivo.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 c.2-3 del CTS.

6. Le attività per le quali si corrispondono specifici compensi, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere documentate nel bilancio sociale.

7. Sono ammessi rimborsi spesa e indennità di trasferta per le spese effettivamente documentate dai Soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'associazione.

8. CSR-APS può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, ai sensi degli art.17 c.5 e art.36 CTS,

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

### **Art.23 – Esercizio Sociale e Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dell'esercizio finanziario annuale, redatto entro i termini stabiliti, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea; lo stesso deve restare depositato presso la sede di CSR-APS a disposizione dei Soci 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere pubblicato sul sito web istituzionale successivamente all'approvazione ai sensi dell'art.14 c.2 del CTS.
3. Il bilancio dell'esercizio finanziario verrà depositato annualmente presso il RUNTS o, in attesa della sua costituzione, presso il Registro di riferimento.

## **TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

### **Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'associazione può essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, per comprovata impossibilità a conseguire gli scopi sociali.
2. L'Assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1 CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 CTS.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art.25 – Il Regolamento Interno**

Ad ulteriore specifica delle norme dello Statuto, possono essere compilati da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, uno o più Regolamenti Interni, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria.

### **Art.26 – Modifiche allo Statuto**

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate in ogni tempo, su delibera della Assemblea Straordinaria, con le modalità stabilite secondo la normativa vigente.

### **Art.27 – Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore o di un collegio arbitrale. L'arbitro (o il collegio arbitrale) sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. Il

collegio arbitrale potrà essere composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede di CSR-APS.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra e contestualmente e obbligatoriamente al Consiglio Direttivo dell'associazione con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed emetterà il lodo secondo equità e con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### **Art.28 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di Legge e si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.